

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

**SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Denominazione:** AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A.

**Sede Legale e Direzione Generale:** Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

**Capitale sociale:** Euro 374.564.250,50 interamente versato

**Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale:** 02820100580

**Numero Repertorio Economico Amministrativo:** 417224

**Partita IVA:** n. 01122141003

**Sito internet:** [www.agrileasing.it](http://www.agrileasing.it)

**Indirizzo di posta elettronica:** [infoagri@agrileasing.it](mailto:infoagri@agrileasing.it)

**Numero di fax:** 06.72078409

**Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia:** 5405

**Codice ABI:** 3123.7 **Codice CAB:** 03200

**Gruppo Bancario di appartenenza:** Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586

**Le richieste di informazioni relative alla concessione della locazione finanziaria e alla conclusione del relativo contratto possono essere effettuate telefonando al numero 06.72071 oppure all' 800-525454**

**SEZIONE 1 BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

**Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente**

**Nome e Cognome**

**Indirizzo**

**Telefono**

**E-mail**

**Qualifica del soggetto convenzionato**

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

**Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo**

**SEZIONE 2 - CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA DI UNITA' DA DIPORTO CON CONSUMATORI**

Per locazione finanziaria di **unità da diporto, con consumatori**, si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di detti beni, acquistati o fatti costruire/adattare dal Concedente presso un terzo venditore, su scelta e indicazione del Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva la facoltà, al termine della predetta durata contrattuale, di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Tale Operazione viene conclusa dalla banca con clienti che rivestono la qualifica di **consumatori**. Sono "**consumatori**" le "persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto.

**FOGLIO INFORMATIVO  
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA  
SUPERIORI A EURO 75.000,00 DI UNITA' DA DIPORTO  
CON CONSUMATORI**

Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di un primo canone di importo più elevato, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

**Si mette in evidenza che Banca Agrileasing conclude con i consumatori solo contratti di locazione finanziaria con un importo del corrispettivo superiore a Euro 75.000,00.**

Pertanto per i contratti conclusi dalla Banca con i consumatori non trova applicazione la particolare disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 385/1993, titolo VI, capo II, come modificata dal D.Lgs 141/2010 per il "**credito ai consumatori**", che si applica invece ai finanziamenti conclusi con soggetti consumatori e di importo compreso tra Euro 200,00 ed Euro 75.000,00.

Con preciso riferimento alla locazione finanziaria, il provvedimento della Banca d'Italia del 9.2.2001, sezione VII, prevede che, ai fini del computo della soglia di Euro 75.000,00, l'importo del corrispettivo del contratto:

- non include l'eventuale importo versato come primo canone al momento della stipula del contratto;
- include l'IVA sull'acquisto del bene;
- include l'importo del prezzo che dovrà essere versato dal Cliente al termine della durata contrattuale in caso di acquisto del bene (prezzo di riscatto).

**Esempio di determinazione della soglia minima calcolata sulla base di un ipotesi di contratto di locazione finanziaria di 48 mesi al tasso leasing del 3,51%, avente ad oggetto un bene con un costo pari ad Euro 83.750,00 :**

<b>MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA MINIMA</b>	
importo totale canoni di locazione finanziaria	Euro 76.261,00
- importo versato come primo canone al momento della stipula	- Euro 25.125,00
+ IVA 20% sul costo di acquisto del bene	+ Euro 16.750,00
+ importo del prezzo di riscatto	+ Euro 12.562,00
<b>= valore da considerare ai fini dell'individuazione della soglia di euro 75.000</b>	<b>= Euro 80.448,00</b>

**❖ RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA**

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

**Sul piano contrattuale** il Cliente-Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua vendita/costruzione/ristrutturazione, quali la ritardata consegna da parte del venditore o dell'appaltatore, la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento di impianti o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del venditore e/o dell'appaltatore, ovvero dei professionisti eventualmente incaricati (Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore all'esecuzione ecc.) secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

**Sul piano economico-finanziario**, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, il Cliente si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

**FOGLIO INFORMATIVO  
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA  
SUPERIORI A EURO 75.000,00 DI UNITA' DA DIPORTO  
CON CONSUMATORI**

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

**SEZIONE 3 - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing”, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi”. Nella tabella sottostante sono riportati – [eventualmente differenziati fra operazioni a canoni fissi o variabili] - i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

<b>ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO</b>		
<b>COSTO DEL BENE LOCATO</b>	<b>Da 0 a 25.000 €</b>	<b>Oltre 25.000 €</b>
<b>TASSO MASSIMO PRATICATO</b>	<b>14,825%</b>	<b>13,00%</b>
<b>TASSO LEASING</b>	Il tasso leasing concretamente praticato al Cliente sulla specifica Operazione - in funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa - viene espressamente indicato in contratto.	
<b>TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)</b>	Il TEGM, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di locazione finanziaria, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca: <a href="http://www.agrileasing.it">www.agrileasing.it</a>	
<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quali ad esempio: - le spese di istruttoria - le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate - le spese per garanzie obbligatorie per ottenere il credito; - ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti connessi con l'operazione di finanziamento.	
<b>TASSO FISSO</b>	IRS vigente alla data del contratto da ricalcolare alla data di decorrenza della locazione finanziaria e da applicare su richiesta di una delle parti se lo scostamento dal parametro iniziale è superiore a un ventesimo di punto percentuale (0,05%)	

<b>INDICIZZAZIONE</b>	<p>Per indicizzazione si intende l'adeguamento del corrispettivo della locazione in funzione della variazione dei tassi e/o valuta di riferimento durante il periodo della locazione.</p> <p><b>A. indicizzazione in euro:</b></p> <p>I parametri che possono essere utilizzati, a seconda degli andamenti del mercato di riferimento, sono i tassi di rendimento in rapporto a diverse scadenze (ad esempio, Euribor 3 mesi, Euribor 6 mesi).</p> <p>Gli adeguamenti avvengono alla fine di ogni periodo di indicizzazione (es. semestre) previsto in contratto ed eventualmente al momento di esercizio del diritto di opzione. Si procede determinando prima il "delta tasso", ovvero la differenza tra il valore del parametro fissato in contratto e la media delle medie mensili dello stesso parametro rilevato nel periodo, arrotondata al quarto di punto superiore e adeguata all'eventuale tasso massimo o minimo previsto in contratto. Il delta tasso così determinato viene moltiplicato per l'importo dei canoni scaduti nel periodo di indicizzazione e per il coefficiente riportato in contratto relativo al periodo in esame. Il "coefficiente" è un parametro espressivo degli interessi derivanti dalla variazione di un punto percentuale sull'esposizione media del periodo (debito residuo medio ottenuto al tasso contrattuale) preso in esame. Il conguaglio viene addebitato/accreditato al superamento della eventuale soglia minima prevista in contratto.</p> <p>In sintesi, l'importo del conguaglio, a debito o a credito dell'Utilizzatore, viene calcolato applicando la formula: canoni del periodo x coefficiente x delta tasso = conguaglio del periodo.</p> <p><u>Esemplificazione:</u></p> <p>Ipotizzando una sommatoria canoni di 7.000 euro, un coefficiente di 0,03566 ed un delta tasso di 0,55% si ottiene un conguaglio di 137,29 euro a debito dell'Utilizzatore.</p> <p><u>Tasso Minimo:</u></p> <p>Se stabilito contrattualmente, può essere fissato, nel calcolo del delta tasso, un tasso minimo, al di sotto del quale non si darà luogo ad alcun conguaglio da parte della Banca a favore dell'Utilizzatore,</p> <p><b>B. indicizzazione in valuta</b></p> <p>Il contratto può essere indicizzato ad una valuta, rilevata tra le Eurodivise de "il Sole 24 ore", fissata contrattualmente.</p> <p>Gli adeguamenti avvengono alla fine di ogni trimestre solare ed eventualmente al momento di esercizio del diritto di opzione. Il contratto è indicizzato sia all'andamento del tasso che all'andamento del cambio della divisa stabilita in contratto.</p> <p>Alla fine di ogni periodo di indicizzazione si procede prima a determinare il conguaglio relativo alle variazioni di tasso e successivamente al conguaglio per le variazioni del cambio.</p> <p><b>Conguaglio per variazioni di tasso.</b></p> <p>Si procede determinando prima il "delta tasso", dato dalla differenza tra il valore del parametro fissato in contratto ed il tasso rilevato due giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di indicizzazione, ad eccezione del tasso del primo periodo che verrà fissato in base alla data di decorrenza del contratto.</p> <p>Il delta tasso così determinato viene moltiplicato per l'importo dei canoni scaduti nel periodo di indicizzazione e per il coefficiente riportato in contratto relativo al periodo in esame. Il "coefficiente" è un parametro espressivo degli interessi derivanti dalla variazione di un punto percentuale sull'esposizione media del periodo (debito residuo medio ottenuto al tasso contrattuale) preso in esame.</p> <p>In sintesi, l'importo del conguaglio tasso, a debito o a credito dell'Utilizzatore, viene calcolato applicando la formula: canoni del periodo x coefficiente x delta tasso = conguaglio del periodo.</p>
-----------------------	--

<b>INDICIZZAZIONE</b>	<p align="center"><b>Conguaglio per variazioni di Cambio.</b></p> <p>Per calcolare il conguaglio cambio, alla fine di ogni periodo di indicizzazione, occorre prima determinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Importo Base", dato dall'importo totale dei canoni scaduti nel periodo sommato algebricamente all'importo del conguaglio tasso;</li> <li>- "Coefficiente di Cambio", dato dal rapporto tra il valore del parametro determinato in contratto in funzione della decorrenza e del tipo bene ed il cambio effettivamente applicato al Concedente da primario Istituto di Credito 2 giorni lavorativi prima delle scadenze di indicizzazione.</li> </ul> <p>Moltiplicando l' "Importo Base" per il coefficiente di cambio si ottiene l'Importo Corrente. La differenza tra l'Importo Corrente e l'Importo Base è l'Importo di Conguaglio Cambio del Periodo.</p> <p>Il conguaglio da addebitare/accreditare, dato dalla somma algebrica del conguaglio variazione di tasso e del conguaglio variazione di cambio, viene addebitato/accreditato solo al superamento della eventuale soglia minima prevista in contratto.</p> <p><u>Esemplificazione</u></p> <p>Ipotizzando una sommatoria canoni di 7.000 euro, un coefficiente di 0,03566 ed un delta tasso di 0,55% si ottiene un conguaglio tasso di 137,29 euro. Sommando ai canoni l'importo del conguaglio tasso si ottiene un Importo Base di 7.137,29 euro. Ipotizzando un Cambio in dollari fissato in contratto di 1,12 € ed una rilevazione a fine periodo di 1,15 € si ottiene un Coefficiente di Cambio di 0,97391. Moltiplicando 0,97391 per 7.137,29 si ottiene un Importo Corrente di 6.951,10. L'importo del conguaglio è pari a (6.951,10-7.137,29) a 186,19 euro a credito dell'Utilizzatore.</p>
-----------------------	---

<b>ALTRI TASSI</b>		
<b>TASSO DI ATTUALIZZAZIONE</b>	<b>Rimborso per perdita bene</b>	TAN indicato in contratto.
	<b>Penale di risoluzione</b>	5% dell'importo dei canoni periodici a scadere alla data di risoluzione del contratto attualizzati come sopra
<b>TASSO DI MORA</b>	Euribor 3 ML in vigore alle singole inadempienze maggiorato di 9 punti percentuali Laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 del C.P. e art. 2 punto 4 L 108/1996 in materia di usura, all'epoca vigente, al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso	
<b>TASSO PER ONERI DI PRELOCAZIONE</b>	Laddove i pagamenti del Concedente al venditore e/o all'appaltatore siano anticipati, in qualsiasi misura, rispetto alla consegna dell'ultimo bene, ovvero alla decorrenza contrattuale, saranno applicati gli oneri emarginati, determinati applicando il tasso all'epoca vigente (es. Euribor 3 ML) maggiorato al massimo di 5 punti percentuali, sulle anticipazioni (IVA compresa) via via sostenute dal Concedente.	

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Autorizzazione permanente R.I.D. per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Concedente.

**COSTI APPLICABILI ALL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA  
(IMPORTI MASSIMI)**

VOCI		COSTI (AL NETTO IVA)
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Spese apertura e perfezionamento pratica	€ 3.000 oltre IVA
	Spese di iscrizione registro imbarcazioni da diporto ed oneri riconnessi (notaio, registrazione ecc.)	A carico dell'utilizzatore
SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO	Spese di incasso	€ 10 oltre IVA per singola fattura
	Spese per variazioni amministrative	€ 3.000 oltre IVA
	Spese gestione straordinaria insoluti	€ 100 oltre IVA
	Verifiche saldi contabili su richiesta dei revisori	€ 70 oltre IVA
	Spese per fornitura, a richiesta del Cliente di documentazione varia (dichiarazioni, atti notori, duplicati, liberatorie etc...)	€ 90 oltre IVA, spese postali incluse
	Spese invio di ogni comunicazione prevista dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria	In base al costo sostenuto e comunque fino ad un max di € 50 oltre IVA
	Spese verifica conformità Polizze Assicurative	€ 100 oltre IVA (comprensivo di spese di gestione)
	Spese di chiusura pratica	€ 780 oltre IVA

**ULTERIORI COSTI RELATIVI AI SERVIZI ACCESSORI PRESTATI DA TERZI  
(IMPORTI MASSIMI)**

VOCI	COSTI
Imposte e tasse (presenti e future)	A carico del Cliente – come da disposizioni di legge
Spese legali in genere e, in particolare, per la risoluzione di problematiche, quali ad es. l'iscrizione dell'imbarcazione in registri navali stranieri, la qualità dell'utilizzatore e/o del garante di persona giuridica straniera ecc.	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali

<b>Spese notarili</b>	La designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla Clientela. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal Cliente stesso.
<b>Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi</b>	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali - Banca Agrileasing si riserva il diritto nel corso dell'affidamento, di procedere alla verifica del valore degli immobili di proprietà dei coobbligati. In tal caso saranno richieste le spese di perizia come sopra.
<b>Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)</b>	Recupero integrale del costo sopportato da Banca Agrileasing
<b>Assicurazione</b>	Le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purché di gradimento a Banca Agrileasing

**SEZIONE 4 - RECLAMI – RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE -  
RIPENSAMENTO/RECESSO**

**❖ RECLAMI**

Per contestare un comportamento o un'omissione del Concedente, l' Utilizzatore può presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R, inviandola **all'Ufficio Reclami del Concedente stesso, in via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@agrileasing.it**. Il Concedente deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se l'Utilizzatore non è soddisfatto della risposta del Concedente ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dallo stesso può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici del Concedente o sul sito [www.agrileasing.it](http://www.agrileasing.it) nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che l'utilizzatore abbia presentato Reclamo alla Banca.

In alternativa a quanto sopra, ovvero se l'Utilizzatore non è soddisfatto della risposta del Concedente sul reclamo o della decisione dell'ABF, ovvero per le controversie che non possono essere trattate dall'ABF, **ciascuna parte può rivolgersi ad un organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, iscritto nel registro degli Organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia**. Il contratto può prevedere che detto organismo sia stabilito nel Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma. Le parti stabiliscono inoltre che il procedimento di mediazione si svolgerà in Roma. Il Concedente e l' Utilizzatore potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

**❖ RIPENSAMENTO/ RECESSO**

Qualora il contratto venga sottoscritto dall'Utilizzatore fuori dei locali commerciali del Fornitore o della Banca (si considerano locali commerciali della Banca anche le sedi secondarie, le filiali e le agenzie delle Banche di Credito Cooperativo, nonché quelle dei propri agenti o procacciatori di affari) l'Utilizzatore può manifestare la propria volontà di recedere dal contratto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, mediante raccomandata a/r da inviare alla sede della Banca entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto stesso.

In questo caso la Banca sarà tenuta a restituire il canone eventualmente versato dall'Utilizzatore all'atto della stipula del contratto ed a trattenere o pretendere le spese di apertura pratica.

#### **SEZIONE 5 - LEGENDA**

- **Concedente:** l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
- **Utilizzatore:** il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **appaltatore:** l'impresa che esercita l'attività edilizia o impiantistica;
- **consumatore:** il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
- **tasso leasing:** il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3;
- **opzione finale di acquisto:** la facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato;
- **soggetto convenzionato:** l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
- **valuta:** la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- **canone:** il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- **tasso di mora:** il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **indicizzazione:** si intende l'adeguamento del corrispettivo della locazione in funzione della variazione dei tassi e/o valuta di riferimento durante il periodo della locazione, il **parametro di indicizzazione** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità indicate nella sezione 3 -
- **tasso annuo effettivo globale (TAEG):** indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria pratica.
- **tasso effettivo globale medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario;
- **tasso soglia:** il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali.

Banca Agrileasing S.p.A.  
Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA  
[www.agrileasing.it](http://www.agrileasing.it)

#### **SEZIONE 1 – ADDENDUM INFORMAZIONI ULTERIORI DELLA BANCA CONVENZIONATA**

**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ**  
**Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.**  
Sede legale in CANTÙ – Corso Unità d'Italia 11  
Telefono 031.719.111 – Fax 031.711.550  
E-Mail [info@cracantu.it](mailto:info@cracantu.it) – Sito internet [www.cracantu.it](http://www.cracantu.it)  
Codice Fiscale-Partita IVA-Registro Imprese di Como n. 0019695 013 3  
Repertorio Economico Amministrativo n. 43395 Como  
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n 719 – Cod. ABI 08430  
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A165516  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo